



CITTA DI TORINO

VERBALE DI INCONTRO  
n. **17** del **29** novembre 2010

**Torino.**

La delegazione di parte pubblica composta da:

Direttore Generale

Ing. Cesare VACIAGO

Direttore Servizio Centrale Risorse Umane

Dott. Emilio AGAGLIATI

Dirigente Settore Gestione delle Risorse Umane

Dott.ssa Margherita RUBINO

e la delegazione sindacale composta da:

C.G.I.L. - F.P.

C.I.S.L. - F.P.S.

U.I.L. - F.P.L.

C.S.A. - Regioni ed Autonomie Locali

DICCAP

R.S.U.

**PATROCINIO LEGALE**

L'Amministrazione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, assume a proprio carico gli oneri relativi alla difesa dei propri dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei cui confronti si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale o contabile per fatti o atti direttamente connessi a compiti d'ufficio o all'espletamento del servizio.



## CITTA' DI TORINO

Il servizio di patrocinio legale non può essere prestato ove si rilevi l'esistenza di un conflitto di interessi.

In particolare, deve ritenersi sussistere tale conflitto, a titolo esemplificativo, ogniqualvolta al dipendente sia contestata la commissione dei reati di cui al Capo I, Titolo II ed al Capo I, Titolo III del Libro II del Codice Penale ed ove la commissione di atti o fatti siano idonei a ledere l'immagine della Amministrazione ovvero a procurare danni alla stessa.

La decisione sulla sussistenza di una situazione di conflitto di interessi è adottata dal Servizio Centrale Risorse Umane, previo parere del Dirigente o Direttore del Servizio cui appartiene il dipendente, allo stato dei fatti, anche ai fini della corresponsione di un anticipo sulla base dell'acconto richiesto dal legale.

Il dipendente, al fine di ottenere il patrocinio legale, dovrà informare l'Amministrazione del procedimento a suo carico, presentando copia del provvedimento giudiziale ed indicando il nominativo del legale prescelto, sul quale l'Amministrazione dovrà esprimere il proprio gradimento.

Qualora non sia stato comunicato anticipatamente l'esistenza del procedimento ed il nominativo del legale, si potrà procedere a rimborso delle spese legali limitatamente ad una quota della parcella.

Il patrocinio legale è escluso:

- in caso di sentenza di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave;
- in caso di sentenza di non doversi procedere ai sensi degli artt. 529 o 531 c.p.p.

Il servizio di patrocinio legale opera, comunque, in presenza di provvedimento definitivo che escluda la responsabilità del dipendente per i fatti o gli atti contestatigli.

Al fine di ottenere il patrocinio legale preventivo il dipendente presenta, al Servizio Centrale Risorse Umane, istanza con indicazione del procedimento giudiziale di cui è parte corredata di copia degli atti relativi al medesimo ed il nominativo del legale prescelto ai fini dell'atto di gradimento della Amministrazione come su definito.

Al fine della corresponsione dell'anticipo il dipendente dovrà presentare parcella quietanzata sottoscritta dal legale.

*Procuratore*  
*Cons. Legale*  
*Cons. Legale*  
*Cons. Legale*  
*Cons. Legale*  
*Cons. Legale*



## CITTA' DI TORINO

Ogni valutazione sull'entità di tale acconto, che potrà essere a parziale o a totale copertura, è riservata al prudente apprezzamento del Servizio Centrale Risorse Umane, fino ad un massimo di 2.000 euro, salvo motivate eccezioni.

L'assunzione degli oneri legali da parte dell'Amministrazione può concernere le spese per le prestazioni di un solo professionista.

Qualora successivamente si definisca che non sia sussistente il diritto al patrocinio legale preventivo come sopra definito, il dipendente che ha usufruito dell'anticipo delle spese legali, dovrà provvedere alla restituzione delle somme percepite a titolo di acconto.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute a seguito della conclusione del procedimento giudiziale dovrà essere trasmessa al Servizio Centrale Risorse Umane e corredata dai seguenti documenti:

- sentenza o provvedimento definitivo munito della dichiarazione di definitività apposta dalla cancelleria del giudice competente;
- parcella analitica quietanzata, sottoscritta dal legale che ha curato la difesa e munita del visto di congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- dichiarazione di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative od altri soggetti.

L'amministrazione, poste le necessarie verifiche, provvederà alla liquidazione delle spese sostenute entro 30 giorni.

Sarà possibile valutare l'opportunità del rimborso delle spese legali anche in relazione a sentenze per cui per i medesimi fatti si è proceduto all'archiviazione del procedimento disciplinare o sono state comminate sanzioni lievi quali il rimprovero verbale o scritto.

*Com*

*Fornire*

## A VERBALE

DICHIARAZIONE ~~CONGIUNTA~~ DELLE CO.SS. CGIL - CISL - UIL


E L'ESECUTIVO DELLE RSU DEL COMUNE DI TORINO

LE SCRIVENTI CO.SS. RICHIEDONO, A MAGGIOR TUTELA DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE, CHE LA STESSA, ATTRAVERSO I PROPRI ORGANI COMPETENTI, ATTIVI TUTTE LE PROCEDURE POSSIBILI NEL CASO IN CUI RICORRANO LE CONDIZIONI QUALI, IL PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE O IL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO CHE ESCLUDA LA RESPONSABILITA' DEL DIPENDENTE PER I FATTI A LUI ASCRITTI, AL RECAPITO DELLE SPESE LEGALI A CARICO DEI SOGGETTI CHE HANNO PROMOSSO IL PROCEDIMENTO.

SI RICHIEDE CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE ~~CONGIUNTA~~ SIA RECEPITA NELLA DELIBERAZIONE ISTROTIVA DELLA TUTELA LEGALE.




CGIL  
Guglielmo

CISL  
Pompeo

UIL  


ESECUTIVO R.S.U.  
COMUNE DI TORINO

Luca Corrao

TORINO, 29 NOV, 2010